



COMUNE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Prov. di Ascoli Piceno

c.f. 00291360444 www.comune.montefioredelasso.ap.it

e-mail: segreteria@comune.montefioredelasso.ap.it

pec: segreteriamfa@emarche.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

NUMERO 61 del 21-10-2025

REGISTRO GENERALE 255

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.CUI: 00291360444202500001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE

DATO ATTO:

- della competenza dello scrivente Responsabile ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 3/2025
- che, a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della L. 241/90, come modificato dall'art. 1, comma 41, del D. Lgs. n. 190/2012, non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;
- che, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario generale;

RICHIAMATI:

- la Delibera di Consiglio n. 39 del 30/12/2024 con la quale si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 e relativi allegati;
- la Delibera di Consiglio n. 38 del 30/12/2024 recante "Approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025/2027";
- lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità; la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- il servizio di ristorazione scolastica si rende necessario per la scuola dell'infanzia sita in via trieste 34 di Montefiore dell'Aso e, a seguito dell'autorizzazione scolastica ad effettuare l'orario corto delle lezioni con relativa modifica dell'orario giornaliero che prevede un rientro settimanale con servizio mensa;
- il contratto del servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE e attribuzione della procedura di selezione alla stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno. è in regime di prorogatio e si rende pertanto necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente per garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità;

- con deliberazione n.79 del 31.07.2025, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha autorizzato l'indizione di apposita procedura evidenziale incaricando il Responsabile dell'Area 1 e 2 ad adottare gli atti conseguenti;

CONSIDERATO che per l'affidamento in parola trovano applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D.Lgs 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice), come novellato dal D.Lgs 31/12/2024, n. 209, e relativi Allegati;

RITENUTO di dovere procedere sulla base delle seguenti scelte:

- durata: stabilire che la durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 (cinque) anni scolastici, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio in caso di esecuzione anticipata);
- attività: ai sensi dell'art 2, comma 2, lett a), Allegato I.01, dare atto che l'attività da eseguire è identificata nella tabella che segue:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P) Secondaria (S)
1	Servizi di ristorazione scolastica	55524000-9	56.2	P

- importo, manodopera e CCNL: dare atto che:
 - l'importo complessivo dell'appalto principale, al netto di Iva, ammonta ad € **247.500,00** (euro duecentoquarantasettemilacinquecento/00), calcolato come segue sulla base del costo del pasto moltiplicato per il numero di pasti per ciascun anno scolastico, per numero di anni scolastici oggetto di affidamento:

Numero di pasti annui presunti	Costo singolo pasto	Importo annuo	Importo complessivo appalto principale (5 anni)
8.250	6,00 €	49.500 €	247.500,00 €

- l'importo a base di gara, comprende costi stimati della manodopera pari ad € **137.696,40** (euro centotrentasettemilaseicentonovantasei/40), calcolati tenendo conto di un monte ore presunto sulla base dei fabbisogni storicizzati e del costo orario del personale impiegato nell'appalto, desunto dalle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo riferito a Dicembre 2021, al netto delle indennità non direttamente applicabili, come dettagliato nella tabella che segue:

	NUMERO	PERSONALE TIPOLOGIA	LIVELLO	ORE SETTIMANALI	RETRIBUZIONE ORARIA	RETRIBUZIONE MENSILE	RETR
CUOCO	1	CUOCO	4	32	20,5 €	2.617,60 €	
ADDETTO SALA	1	ADDETTO SALA	6S	6	18,4 €	442,32 €	
						MANODOPERA	
						N.1 A.S.	
						MANODOPERA	
						N.5 A.S.	

- il servizio in oggetto è ad alta intensità di manodopera, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), dell'Allegato I.1;
 - ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
 - il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, è il CCNL Id H05Y "PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE E TURISMO" individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice ed in conformità all'Allegato I.01, sulla base dei codici CPV e ATECO suindicati;

- rischi interferenziali: in considerazione della natura del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- frazionamento: dare atto che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché, secondo il RUP, il frazionamento non consentirebbe una miglior funzionalità, fruibilità e fattibilità della prestazione ed una efficienza gestionale ed economica che al contrario si ravvisa in un affidamento a lotto unico;
- Servizi di ristorazione: dare atto che il servizio da affidare rientra tra i servizi di ristorazione indicati nell'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

RITENUTO, altresì, di doversi riservare le seguenti modifiche al contratto in fase di esecuzione:

- Opzione di proroga del contratto: riservarsi di prorogare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per una durata massima pari a 1 (un) anno scolastico e per un importo di €_49.500,00 (euro quarantanovemilacinquecento/00), Iva esclusa; l'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto;

EVIDENZIATO, quindi, che l'importo globale dell'appalto pari ad €_297.000,00 (euro duecentonovantasettemila/00), è inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice come dettagliato nella tabella che segue:

Importo complessivo appalto principale	€_247.500,00
Importo per l'opzione di proroga	€_49.500,00
Valore globale stimato	€_297.000,00

ATTESO che:

- l'art. 1, comma 450, l. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018 dispone: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. omissis”*;
- il comma 449, del citato art. 1, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 495, Legge 208/2018, prevede: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli [articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. omissis”*

ACCERTATO che per il servizio in oggetto, non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale di Committenza Regionale delle Marche, come risulta dalla pagina internet del sito www.acquistinretepa.it e del sito <http://suam.regione.marche.it/>;

VERIFICATO che trattasi di servizio NON rientrante tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 11 luglio 2018 e che, pertanto il Comune non è obbligato a ricorrere alla SUAM quale soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 1, D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla l. 89/2014;

DATO ATTO che il servizio in oggetto è stato inserito all'interno della programmazione relativa al triennio 2025/2027, annualità 2025 e allo stesso è stato attribuito il seguente CUI Programma Triennale Forniture e Servizi: 00291360444202500001;

CONSIDERATO che l'art. 62 del Codice, al comma 2 dispone che per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'Allegato II.4. e al comma 6, lett. b), dispone che, ove non fossero qualificate, possono rivolgersi a centrali di committenza e a stazioni appaltanti qualificate;

DATO ATTO che questo Comune non è qualificato per l'affidamento del presente contratto ma la Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno "SA.AP" risulta in possesso della qualifica necessaria;

DATO ATTO che in data 10/12/2024, questo Comune ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno la "Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria";

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla SA.AP lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

VISTO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Progetto di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che l'oggetto del contratto è l'affidamento del "servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE" le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato Tecnico e nello schema di Contratto predisposti dagli Uffici di questo Comune, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati trattandosi di informazioni allo stato riservate;

VISTI:

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica la stazione appaltante ausiliaria si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

RICHIAMATA la circolare MIT n. 298 del 20/11/2023 (pubbl. in GURI n. 274 del 23/11/2023) che fornisce chiarimenti in merito alla portata normativa delle disposizioni di cui all'art. 50 del Codice che disciplinano le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, precisando, in particolare, che *“tali disposizioni vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE”*;

DATO ATTO, pertanto, che il ricorso alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice, in alternativa alle procedure negoziate senza bando, è consentito anche per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea, come quello in oggetto;

RITENUTO opportuno avvalersi di tale facoltà e, dunque, di procedere a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, dato che il ricorso al modello ordinario apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di applicare la cd inversione procedimentale che consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento del servizio;

VALUTATO di dovere applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108, comma 2, in combinato disposto con l'art 130, comma 1, del medesimo Codice, secondo quanto stabilito nell'Allegato “Criteri di valutazione OEPV” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato “Criteri di partecipazione” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
- b) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, avvalersi della cosiddetta “inversione procedimentale” in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere preliminarmente alla verifica del pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti, quindi alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;
- c) in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- d) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, valutare l'anomalia delle offerte nel modo che segue:
 - ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, considerare anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
 - ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, riservarsi la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa;
- f) ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto;
- g) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto; ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di garantire l'unicità del servizio, nonché di rafforzare il controllo delle attività di esecuzione e più in generale dei luoghi di lavoro;
- l) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- m) ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;

- l) ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, riservarsi l'esecuzione anticipata del contratto;
- m) ai sensi dell'Allegato I.3, comma 1, lett a), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
- n) stabilire che l'aggiudicatario del contratto di appalto, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico, il personale già operante, alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di settore suindicato;
- o) ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3, stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20 giugno 2023;
- n) ai sensi dell'art. 11, commi 2, lett d), 3 e 4, Allegato II.2-bis, e tenuto conto dell'associazione prevista in Tabella D3 del medesimo Allegato relativamente al CPV 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica avente un livello di disaggregazione inferiore rispetto a quello del presente affidamento, individuare, ai fini calcolo della variazione dei prezzi, l'indice composto dai seguenti indici indicati in Tabella con i relativi pesi ponderali:
- indice NIC con classificazione ECOICOP “[01] Prodotti alimentari e bevande analcoliche” 30%;
 - indice NIC con classificazione ECOICOP “[00ST] Indice generale senza tabacchi” 40%;
 - indice IR con classificazione ATECO “[562] Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione” 30%;
- o) ai sensi dell'art. 3, comma 1, Allegato II.2-bis, stabilire che la variazione dei prezzi sarà monitorata mensilmente e, dunque, con la stessa frequenza di aggiornamento dell'indice revisionale composto di cui alla precedente lett n);

DATO ATTO che per la tipologia dei servizi in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali CAM – denominati “Criteri Ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”, approvati con DM n. 65 del 10 marzo 2020 pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020, di cui si è tenuto conto nella redazione del progetto;

VALUTATO che, in materia di CAM, gli operatori economici debbano fare in sede di offerta la dichiarazione di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto MASE n. 65 del 10 marzo 2020;

CONSIDERATO che occorre approvare i seguenti elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:

- Relazione generale illustrativa;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- Elenco personale attualmente impiegato;
- Calcolo Manodopera;

DATO ATTO che:

- il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: 00291360444202500001
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Dott. Giovanni Sassù, Funzionario del Settore Scolastico del Comune di Montefiore dell'Aso, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti

- d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Maurizi Lorenzo in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di servizi di ristorazione;
 - in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale;
 - per effetto della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad **€_250,00**;
 - ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad **€_1.485,00**;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
 - ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla Stazione appaltante ausiliaria su:
 - BDNCP;
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici”;

DATO ATTO che l'appalto, è finanziato con fondi del Bilancio Comunale;

DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D.Lgs. 267/2000;
3. di **APPROVARE** i seguenti documenti di progetto redatti ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati contenendo informazioni al momento riservate:
 - Relazione generale illustrativa;
 - Capitolato Speciale d'appalto;
 - Schema di contratto;
 - Criteri di valutazione OEPV;
 - Criteri di partecipazione;
 - Elenco personale attualmente impiegato;
 - Calcolo Manodopera;
4. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del “Servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE”, **DANDO ATTO** che il valore globale stimato dell'appalto è pari a €_297.000,00 (euro duecentonovantasettemila/00), Iva esclusa, come di seguito riepilogato:

Importo complessivo appalto principale	€_247.500,00
Importo per l'opzione di proroga	€_49.500,00
Valore globale stimato	€_297.000,00

5. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 2, lett. a), in combinato disposto con l'art 130, comma 1, del medesimo decreto;
6. di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
7. di **INDIVIDUARE** nel Dott. Giovanni Sassù il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, **DANDO ATTO** che lo stesso è il Responsabile del procedimento dell'Ente ausiliato ai sensi dell'art. 62, comma 13 del medesimo Codice;
8. di **ATTRIBUIRE** l'espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in data 10/12/2024, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;
9. di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € **1.735,00**, di cui € 1.485,00 per oneri di gestione ed € 250,00 per contributo ANAC;
10. di **DARE ATTO** che:
 - il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: 00291360444202500001
 - l'attività da eseguire è così identificata:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P) Secondaria (S)
1	Servizi di ristorazione scolastica	55524000-9	56.2	P

- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il Dott. Giovanni Sassù, Funzionario/Dirigente del Settore scolastico del Comune di Montefiore dell'Aso, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Maurizi Lorenzo in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di servizi di ristorazione;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale;
- per effetto della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 250,00;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla Stazione appaltante ausiliaria su:
 - BDNCP:

- profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici”;

11. di **DARE ATTO** che l'appalto, compreso quello opzionale, è finanziato con fondi di bilancio;
12. di **DARE ATTO** che l'incentivo per funzioni tecniche pari ad € 4.950,00 (2% dell'importo a base di gara) trova copertura 2451 del bilancio di previsione 2025/2027.
13. di **IMPEGNARE annualmente per tutti gli anni della durata dell'affidamento del servizio ristorazione** la spesa totale di € 49.500,00 al Cap. in uscita 648/3 del bilancio _2026 e seguenti ad oggetto: “Costi sostenuti per mensa scolastica”;
14. di **ASSUMERE** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli accertamenti ed impegni di cui ai prospetti riportati in calce;
15. di **ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;
16. di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
17. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

Allegati non pubblicati:

- Relazione generale illustrativa;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- Elenco personale attualmente impiegato;
- Calcolo Manodopera;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Giovanni Sassù)

- () **Visto:** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL (D.Lgs. 267/2000), registrando l'impegno nel testo indicato.
- () **Visto:** di regolarità sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'Art. 147 – bis del TUEL (D.Lgs. 267/2000).
- () Non comporta assunzione di impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Montefiore dell'Aso li 24-10-25

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Giovanni Sassù)